

Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2022, n. 32-4847

L.R. 26 ottobre 2021, n. 26 e s.m.i.. Azienda Zero - Nomina commissario aziendale ex art. 2, comma 2 D. lgs. n.171/2016.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

l'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26, 2021 (in seguito parzialmente modificata dall'art. 1 della L.R. n. 2 del 25 marzo 2022) ha previsto l'istituzione dell'Azienda sanitaria Zero, di seguito denominata Azienda Zero, quale ente del Servizio sanitario regionale dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica;

con D.P.G.R. n. 9 del 18/02/2022 è stata costituita, ai sensi e per gli effetti della citata legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26, l'Azienda Zero;

con legge regionale 25 marzo 2022 n. 2 il comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione sociosanitaria e il riassetto del Servizio Sanitario Regionale), come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26 , è stato sostituito dal seguente: "*5. Gli organi dell'Azienda Zero, sono: a) il direttore generale nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla sanità nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 ; il direttore generale è coadiuvato, per lo svolgimento delle sue funzioni, da un direttore sanitario e un direttore amministrativo dallo stesso nominati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 ; b) il collegio sindacale, nominato in conformità alle disposizioni nazionali e regionali vigenti per la nomina nelle aziende sanitarie regionali*".

Ritenuto necessario, nelle more dell'espletamento della selezione - aperta ai candidati inseriti nell'elenco nazionale di idonei istituito dall'art. 1 del D.lgs. n. 171/2016 – per la nomina del Direttore generale dell'Azienda Zero, provvedere alla nomina di un Commissario per assicurare il tempestivo avvio delle attività assegnate alla medesima, come indicate al comma 3 del predetto art. 23 della L.R. n. 18/2007 e s.m.i..

Considerato che:

-in ragione degli adempimenti, di natura prevalentemente amministrativa (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: presentazione documenti fiscali e contributivi presso AER e Inps, attivazione servizio di tesoreria, attivazione convenzioni per la prima operatività del personale da altre ASR, primi indirizzi per l'atto aziendale, ecc.), finalizzati a porre in essere l'effettivo avvio dell'Azienda Zero, l'impegno richiesto non pregiudica il contestuale svolgimento della funzione di direzione generale di altra ASR;

-previa stipula delle relative convenzioni, per lo svolgimento di talune funzioni, il Commissario di Azienda Zero tramite la Direzione Sanità e Welfare potrà avvalersi di forme di collaborazione anche con le altre AA.SS.RR.;

-in ragione di quanto premesso e in considerazione dell'impegno richiesto che non compromette l'esercizio delle funzioni di Direttore Generale in carica, risulta funzionale al conseguimento del risultato, identificare la figura commissariale ricorrendo all'incarico "ad interim" da parte di un direttore generale delle Aziende Sanitarie Regionali, per il tempo strettamente necessario alla nomina del Direttore Generale, senza riconoscimento di ulteriore compenso rispetto al trattamento

economico originario in godimento che assume carattere di onnicomprensività ed è compensativo anche di tutte le spese che il commissario sosterrà per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni;

-nelle more dell'avvio delle procedure di selezione regionale e della nomina del Direttore Generale, si ritiene di disporre, ai sensi dell'art. 2, comma 2 ultimo periodo del D.lgs. n. 171/2016 e s.m.i., il commissariamento dell'Azienda Zero, individuando il Commissario, in considerazione dell'esperienza maturata, nella persona del Dott. Carlo Picco. inserito nel citato elenco nazionale di idonei alla nomina, e attualmente Direttore Generale dell'ASL Città di Torino con decorrenza dal 01/04/2022, per il tempo strettamente necessario alla nomina del Direttore Generale, e, comunque, non oltre il 31/12/2022, eventualmente prorogabile;

Dato atto che:

- la nomina a Commissario è subordinata all'accettazione da rendersi mediante sottoscrizione di dichiarazione conforme al modello allegato allo schema di contratto di cui alla D.G.R. n. 69-8679 del 29/3/2019;

-al Commissario sono attribuiti i poteri spettanti per legge al Direttore Generale dell'azienda, ivi compresa la facoltà di nominare i direttori amministrativo e sanitario nei termini e con le modalità previste dal D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dagli artt. 18 e 19 della L.R. n. 10/1995 e s.m.i.. I contratti conseguenti alle due nomine, conformi agli schemi tipo regionali approvati a mezzo della citata DGR n. 69-8679 del 29.03.2019, dovranno avere una durata pari a quella dell'incarico commissariale e comunque non superiore a tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale il cui compenso è da parametrarsi alla fascia 1 della D.G.R. n. 25-4646 del 11/2/2022 stante la complessità della funzione e le relative responsabilità correlate;

-il Commissario avrà il compito, oltre che di assicurare l'avvio delle attività indicate in premessa e al comma 3 del predetto art. 23 della L.R. n. 18/2007 (come sostituito dall' art.1, L.R. n. 26/2021), con le modalità ed i tempi definiti a mezzo, di apposite successive deliberazioni di questa Giunta Regionale, anche di gestire la prima fase di definizione dell'atto aziendale, del fabbisogno di personale, e di acquisizione delle risorse umane e finanziarie necessarie, sempre nel rispetto del dettato legislativo nonché degli indirizzi ed i vincoli definiti dalla Regione per la programmazione e la gestione finanziaria.

Dato atto che gli oneri economici derivanti dall'applicazione del presente provvedimento saranno a carico dell'Azienda Zero a cui saranno trasferite le risorse con successiva deliberazione della Giunta Regionale nei limiti previsti dall'art. 3 della L.R. 26/2021 e che, pertanto, dallo stesso non derivano oneri diretti a carico della Regione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

la Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

- di disporre, nelle more dell'avvio delle procedure di selezione regionale e della nomina del

Direttore Generale, ai sensi dell'art. 2, comma 2 ultimo periodo del D.lgs. n. 171/2016 e s.m.i., il commissariamento dell'Azienda Zero, individuando il Commissario, in considerazione dell'esperienza maturata, nella persona del dott. Carlo Picco, inserito nel citato elenco nazionale di idonei alla nomina e attualmente Direttore Generale dell'ASL Città di Torino, con decorrenza dal 01/04/2022, per il tempo strettamente necessario alla nomina del Direttore Generale e, comunque, non oltre il 31/12/2022, eventualmente prorogabile;

- di attribuire al Commissario i poteri spettanti per legge al Direttore Generale dell'azienda, ivi compresa la facoltà di nominare i Direttori Amministrativo e Sanitario nei termini e con le modalità previste dal D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dagli artt. 18 e 19 della L.R. n. 10/1995 e s.m.i.. I contratti conseguenti alle due nomine, conformi agli schemi tipo regionali approvati a mezzo della citata DGR n. 69-8679 del 29.03.2019, dovranno avere una durata pari a quella dell'incarico commissariale e comunque non superiore a tre mesi dalla nomina del nuovo Direttore Generale il cui compenso è da parametrarsi alla fascia 1 della D.G.R. n. 25-4046 dell'11/2/2022 stante la complessità della funzione e le relative responsabilità correlate;
- di stabilire che il Commissario avrà il compito, oltre che di assicurare l'avvio delle attività indicate al comma 3 del predetto art. 23 della L.R. n. 18/2007 (come sostituito dall' art. 1, L.R. n. 26/2021), con le modalità ed i tempi definiti a mezzo di apposite successive deliberazioni di questa Giunta Regionale, anche di gestire la prima fase di definizione dell'atto aziendale, del fabbisogno di personale, e di acquisizione delle risorse umane e finanziarie necessarie, sempre nel rispetto del dettato legislativo nonché degli indirizzi ed i vincoli definiti dalla Regione per la programmazione e la gestione finanziaria;
- di stabilire che il Commissario informi la propria azione ai principi ed agli obiettivi stabiliti dalla normativa statale e regionale, nonché al rigoroso rispetto degli atti nazionali e regionali di indirizzo, così come periodicamente aggiornati in relazione agli sviluppi della programmazione regionale ed aziendale;
- di stabilire che, in ragione degli adempimenti finalizzati a porre in essere l'effettivo avvio dell'Azienda Zero, al Commissario non venga riconosciuto ulteriore compenso rispetto al trattamento economico originario che ha carattere di onnicomprensività ed è compensativo anche di tutte le spese che il Commissario sosterrà per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni;
- di stabilire che, previa stipula delle relative convenzioni, per lo svolgimento di talune funzioni, il Commissario di Azienda Zero, tramite la Direzione Sanità e Welfare, potrà avvalersi di forme di collaborazione anche con le altre AA.SS.RR.;
- di dare atto che gli oneri economici derivanti dall'applicazione del presente provvedimento saranno a carico dell'Azienda Zero, a cui saranno trasferite le risorse con successiva deliberazione nei limiti previsti dall'art. 3 della L.R. 26/2021, e che, pertanto, dallo stesso non derivano oneri diretti a carico della Regione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010; sarà inoltre pubblicata nella Sezione Amministrazione trasparente del sito della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013.

(omissis)